



Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
nr. 7 del 15/02/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID19 ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PERIODO 16 FEBBRAIO 2021- 5 MARZO 2021.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2 contenente le “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» approvato il 14 gennaio 2021 dal Consiglio dei Ministri, che ha deliberato, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico, la proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “Emergenza di Sanità Pubblica di Rilevanza Internazionale” da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), termine entro il quale possono essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del coronavirus, ai sensi dei Decreti-Legge n. 19 e 33 del 2020;
- le disposizioni del D.P.C.M. del 14/01/2021, che si applicano dalla data del 16/01/2021, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 3/12/2020, fino al 05/03/2021;
- il Decreto-Legge 12 febbraio 2021, n. 12 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO che è interesse pubblico primario di contenere il rischio del diffondersi del virus anche in una visione prospettica finalizzata alla prevenzione di un nuovo incremento del contagio a livello locale e che il presente provvedimento ha una efficacia temporale molto limitata ed è suscettibile di variazioni in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte ed eventualmente in corso di assunzione a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi dell'andamento epidemico;

CONSIDERATO:

- Che per la regione Puglia, con ordinanza del Ministero della Salute, del 9 febbraio 2021 è stata disposta la cessazione l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021, con collocazione nella c.d. “zona gialla”, con decorrenza dal giorno 11 febbraio 2021 e fino a nuova disposizione;
- Che tuttavia in applicazione del principio generale della massima precauzione ed in considerazione della negativa evoluzione del contesto epidemiologico determinato dalla diffusione delle c.d. “varianti” del virus SARS- COV2 appare necessario mantenere il livello di attenzione corrente in relazione alle misure di contenimento del contagio a livello locale;

RITENUTA la necessità, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e ferme restando le misure prescritte dal D.P.C.M. del 14/01/2021, di adottare un provvedimento che confermi in parte le misure introdotte con l'Ordinanza Sindacale n. 5 del 01/02/2020;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui in materia di igiene e sanità pubblica sono emesse anche dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia riferita al territorio comunale;

VISTO l'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica, in considerazione della specifica situazione della Città di Foggia, ed attribuisce al medesimo, in caso di emergenze sanitarie, un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici);

VISTO altresì l'art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

Per quanto sopra,

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate, ad integrazione di quanto già previsto dal D.P.C.M. del 14/01/2021, per tutto il territorio comunale:

- ✓ la chiusura della Villa Comunale, ad eccezione del solo transito pedonale all'interno della stessa mediante l'utilizzo degli accessi di Via Scillitani e Via Galliani dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di tipologia consentita dalla normativa vigente con l'obbligo di indossare correttamente un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina), fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina, e fatta eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone conviventi;
- ✓ la chiusura, per tutti i giorni della settimana, dei parchi giochi comunali recintati e il divieto di accesso a quelli non recintati;
- ✓ l'apertura per tutti i giorni della settimana, dalle ore 06,00 alle ore 22,00, di tutti i distributori automatici h24 di alimenti e bevande con l'obbligo di dotarsi di un impianto di videosorveglianza da remoto coadiuvato da sistema audio che possa interagire immediatamente con gli avventori, al fine di evitare e prevenire situazioni di assembramento sia all'interno dei locali che nelle adiacenze degli stessi e qualora necessario di fare richiesta urgente di intervento alle forze di polizia nonché al rispetto di tutti i protocolli di sicurezza di cui alla presa di responsabilità acquisita dall'amministrazione comunale e con il divieto, per tutti i giorni della settimana, dalle ore 18,00 alle ore 22,00, di somministrare caffè, bevande calde e alcolici.

La validità della presente ordinanza decorre dal 16 febbraio 2021 al 5 marzo 2021, fatta salva ulteriore eventuale proroga.

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza resteranno valide anche in caso di eventuali sopravvenute disposizioni governative e/o regionali nella parte in cui queste dovessero

contenere disposizioni meno restrittive.

AVVERTE CHE

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato le violazioni del decreto legge medesimo ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4 comma 1 del D.L. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00 e con le sanzioni accessorie ivi contemplate.
- gli esercizi commerciali per i quali venga accertata la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno assoggettati alla chiusura temporanea con obbligo di non proseguire l'attività con conseguente segnalazione al Prefetto per l'adozione del provvedimento di chiusura ad 5 a 30 giorni.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - ✓ Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia ed Ufficio di Protezione Civile;
 - ✓ Servizi: Mobilità e Traffico, Integrato Attività Economiche, LL.PP., Ambiente;
 - ✓ Associazioni di categoria di commercio maggiormente rappresentative a livello locale;
 - ✓ Prefetto della Provincia di Foggia;
 - ✓ Regione Puglia;
 - ✓ Questore di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - ✓ Provincia di Foggia;

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.

IL SINDACO

Franco Landella